

# PRE-ESAME PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO COMPETENTE PER L'ESAME DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

## IL FORMULARIO UNIFORME

viene esaminato dall'Unità Dublino presso la Direzione Generale dei Servizi Civili al fine di accertare quale sia lo Stato dell'Unione europea responsabile dell'esame della domanda.

Compiuto tale pre-esame, l'Unità Dublino:

- richiede ad un altro Stato dell'Unione la presa in carico del richiedente asilo, se sussiste la competenza di quello Stato in base alle disposizioni della Convenzione di Dublino;
- trasmette il formulario alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato per la decisione nel merito, se la competenza è dello Stato italiano.

Nel primo caso, possono verificarsi due ipotesi:

- **L'ALTRO STATO** ritenuto competente all'esame della domanda di riconoscimento, accetta la presa in carico: la questura procede al trasferimento del richiedente asilo nello Stato che esaminerà la domanda e gli rilascia un apposito lasciapassare. Il richiedente asilo può, tuttavia, presentare ricorso contro la decisione di trasferimento al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni con possibilità di appello al Consiglio di Stato nel caso in cui il T.A.R. confermi la decisione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. Se il ricorso viene accolto, l'Unità Dublino trasmette il formulario uniforme alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato con il relativo nulla osta all'esame della domanda.

- **L'ALTRO STATO NON ACCETTA LA PRESA IN CARICO:** l'Unità Dublino trasmette il formulario uniforme alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato con il relativo nulla osta all'esame della domanda.

Se, invece, lo straniero ha presentato la domanda di riconoscimento presso le autorità di un altro Stato dell'Unione e quest'ultimo accerta la responsabilità dell'Italia, il richiedente asilo viene trasferito in Italia ed accompagnato, o invitato a presentarsi, presso la questura che redige il verbale delle dichiarazioni e rilascia il permesso temporaneo.

Accertata la responsabilità dello Stato italiano, al richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo, valido tre mesi e rinnovabile fino alla definizione del procedimento con la decisione della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

## ESAME DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

Le domande di riconoscimento per cui l'Unità Dublino ha emesso il proprio nulla osta, vengono valutate dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

- **COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO**

- **ESAME NEL MERITO DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO**

## COMPOSIZIONE

La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato ha sede a Roma, in via Guidubaldo del Monte, 54.

E' stata istituita dall'art.1 della legge n. 39/90 e regolamentata con il DPR 15.5.1990, n.136.

E' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'Interno e degli Affari Esteri.

Attualmente è articolata in 3 sezioni, ciascuna delle quali è presieduta da un prefetto ed è composta da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un

funzionario del Ministero degli Affari Esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del Ministero dell'Interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e uno alla Direzione Generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata.

Alle riunioni (tre a settimana) della Commissione partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante del Delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

E' previsto inoltre un Consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e presieduto dal presidente della I sezione, il quale fissa le direttive e i criteri di massima per l'attività delle sezioni.

### **ESAME NEL MERITO DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO**

La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato esamina nel merito tutte le domande (rinvia al prospetto riepilogativo dal 1990 al 2000) di cui lo Stato italiano è responsabile.

La Commissione intervista il richiedente asilo sia su richiesta di quest'ultimo (formulata al momento della stesura del verbale delle dichiarazioni a cura della questura), sia su propria decisione, al fine di conoscere in maniera più approfondita i motivi della richiesta di riconoscimento.

Le spese di viaggio e di alloggio sono a carico del richiedente asilo.

La decisione di accoglimento o di rigetto della domanda viene adottata dalla Commissione con provvedimento motivato, notificato al richiedente tramite la questura del luogo in cui il richiedente ha eletto domicilio.